ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

* * *

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE

* * *

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 2.8.2017

Art. 1 – Finalità.

Il presente regolamento disciplina, nel territorio dell'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, l'espletamento del servizio di Guardia Ambientale Volontaria (GAV), così come previsto dalla Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 - *norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale.*

Articolo 2 - Requisiti obbligatori delle GAV

Ai sensi dell'articolo 104 comma 1 della legge regionale 30/2015, ogni GAV deve avere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.
La perdita di uno dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei di cui alla lettera c) del comma 1 articolo 102 della legge regionale 30/2015.

Articolo 3 - Inquadramento e compiti delle GAV.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 105 della legge regionale 30/2015, le GAV operano nel territorio di competenza del Parco per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna. In maniera esplicativa ma non esaustiva le GAV svolgono i compiti di seguito elencati:
- prevenzione delle violazioni alle norme vigenti nel Parco;
- vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi, dei regolamenti e degli strumenti generali ed attuativi del Parco;
- salvaguardia, concorrendo con il personale del Parco e con le altre autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
Le GAV operano negli specifici ambiti di seguito definiti:
- area protetta del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in conformità con quanto previsto nell'atto di nomina;
- sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni descritte nel presente articolo;

- esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge regionale 81/2000;
- sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello di cui all'articolo 102 comma 2 della legge regionale 30/2015.

Le GAV devono inoltre specificamente rispettare quanto precisato nei commi 5 e 7 dell'articolo 105 della legge regionale 30/2015.

Articolo 4 - Sospensione e revoca della nomina di GAV

In conformità con quanto previsto dall'articolo 106 della legge regionale 30/2015, nel caso che il Parco riscontri irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, lo stesso propone alla struttura regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi, dopo idoneo contraddittorio con la GAV oggetto del provvedimento medesimo.

In caso di inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, viene attivata la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 106 della legge regionale 30/2015.

Articolo 5 - Coordinamento delle GAV

In conformità con quanto previsto dagli articoli 103 e 103 bis della legge regionale 30/2015, il Direttore del Parco provvede, con proprio atto, ad affidare le funzioni di coordinamento delle GAV al Comandante della Polizia Locale Guardiaparco, o a suo sottoposto indicato dallo stesso Comandante.

Il Direttore ed il Comandante, con specifico atto dirigenziale, determineranno annualmente il programma di attività delle GAV organizzando relativo servizio.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 103 bis della legge regionale 30/2015, il Direttore ed il Comandante provvederanno a vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza, da parte delle GAV, degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalla normativa regionale di riferimento. Dovranno inoltre trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni sull'utilizzo del personale volontario, pubblicare sul sito istituzionale del Parco Regionale le informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e i relativi elementi conoscitivi, oltre a comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.

Articolo 6 - Organizzazione del servizio di vigilanza ambientale

In conformità con quanto previsto dall'articolo 103 della legge regionale 30/2015, il Parco, intendendo avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvederà, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

Il Parco Regionale può attivare il servizio volontario di vigilanza ambientale secondo le procedure di seguito riportate:

- richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'articolo 102 comma 1 della legge regionale 30/2015, indicati dal Parco medesimo;
- stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 102 comma 1 lettera b) della legge regionale 30/2015, per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell'attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92 della stessa legge regionale 30/2015.

In conformità con quanto precisato dal comma 5 dell'articolo 103 della legge regionale 30/2015, la nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione del Parco, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'articolo 104 della stessa legge regionale 30/2015. La nomina acquista efficacia dall'atto di inquadramento del Parco (articolo 103 comma 2 lettera a della legge regionale 30/2015). La nomina decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti sopra puntualizzati.

Articolo 7 - Norma finale

Per quanto non previsto e considerato dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 30/2015 e successive modifiche, oltre alle specifiche previsioni delle leggi nazionali e regionali in materia di vigilanza e controlli.